



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MIGNONE | CLARA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PENNA | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | SCANU | ANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

19/03/2013 ore 09:30

SENTENZA

N° 160

PRONUNCIATA IL:

19-3-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 AGO, 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
IVA-IRAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI G

IRPEF-ALTRO 2006

proposto dal ricorrente:

C M
VIA GE

difeso da:

R A
PIAZZA GE

Il Segretario

Con ricorso RGR n. _____ il sig. C _____ M _____ propone impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. _____, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio controlli ha recuperato a tassazione € 45.821,70 per omessi ricavi, € 4.656,00 per maggiori operazioni imponibili IVA, € 41.165,70 per omessa regolarizzazione IVA, € 45.821,70 per maggiori componenti positivi IRAP; detti recuperi sono tutti inerenti l'anno di imposta 2006.

L'operato dell'UFFICIO discende da un pvc della G.di f., con conseguente accertamento bancario esteso anche ai figli del contribuente in quanto facenti parte dell'impresa familiare.

Il ricorrente, per contro, eccepisce:

1) Violazione degli artt. 12 e 7 della L. 212/2000, nonché degli artt. 42 DPR 600/73 e 56 DPR 633/72 in quanto l'atto non è compiutamente motivato, poiché l'Ufficio non ha sufficientemente valutato le deduzioni e le osservazioni di parte e ha omesso di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio operato, violando anche la compiutezza del contraddittorio in quanto non ha replicato alla maggior parte delle prove documentali prodotte.

2) Violazione degli artt. 32 DPR 6006/73 e 51 DPR 633/72: le indagini bancarie, infatti, sono state svolte anche a carico dei familiari senza che sia stata data la prova dell'intestazione fittizia dei conti correnti a questi ultimi intestati.

Di fatto risulta che i conti sono intestati non solo ai figli, ma anche ai coniugi di questi, che hanno anch'essi posto in essere operazioni bancarie.

3) La presunzione relativa ai prelevamenti opera solo nei confronti di soggetti titolari di reddito di impresa e professionale e non delle persone fisiche.

Infatti sui conti esaminati dai verificatori risultano anche spese relative alle rispettive famiglie, quali rimborsi per spese condominiali, prestiti del ricorrente alla figlia per acquisto e ristrutturazione di una casa.

Ugualmente non sono state riconosciute la maggior parte delle giustificazioni fornite per i versamenti.

4) È stata applicata l'IVA al 20% invece di quella al 10%, peraltro riconosciuta dall'Agenzia medesima, per l'anno successivo, come è stato poi meglio specificato nella memoria in data 9.1.2013.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato o in subordine una equa riduzione dei recuperi effettuati dall'Ufficio.

In data 18.6.2012 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di G richiamando il verbale della G. di F. e sottolineando che le indagini sono state estese anche ai figli del C. _____ M. _____ in quanto fanno parte a pieno titolo dell'impresa a carattere familiare, percepiscono quote di utili dell'attività, non svolgono altre attività lavorative e prestano servizio presso la ditta senza essere dipendenti e percepire una busta paga.

Da una prima analisi, prosegue l'Ufficio, erano emersi ricavi non dichiarati per € 59.912,34, ma successivamente a seguito della presentazione da parte del ricorrente, di una memoria corredata da ulteriore documentazione i suddetti ricavi sono stati ridimensionati a € 45.821,70, come risulta dall'accertamento induttivo attualmente impugnato.

A tale proposito viene precisato che l'Amministrazione è legittimata ad utilizzare dati ed elementi risultanti da depositi e conti correnti bancari, anche se intestati a terzi, ma riferibili all'attività, e presumere ricavi non contabilizzati, sulla base di movimentazioni di c/c bancari non risultanti dalle scritture contabili, restando a carico del contribuente l'onere della prova liberatoria senza necessità per l'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio pre-contenzioso, costituente una mera facoltà. Cita in merito alcune sentenze della Suprema Corte dalle quali si evince che spetta al contribuente l'onere di dimostrare che i dati rilevati dai conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, ovvero che ne ha tenuto conto in dichiarazione.

Nel merito l'Agenzia evidenzia i prelevamenti di € 25.000,00 tratti sul c/c deposito risparmio P n., rimasti, sempre a detta dell'ufficio senza giustificazione in quanto a nulla rileva l'affermazione, sfornita di prova documentale, che l'importo sarebbe stato utilizzato dalla figlia per l'acquisto di un immobile. Se così fosse, trattandosi di donazione avrebbe dovuto avvenire per atto pubblico.

Del pari non vengono riconosciuti € 700, asseritamente rimborsati dal fratello C F per spese condominiali non giustificate, € 430,00 e € 436,00 per cambio assegni.

Inoltre non risultano giustificate le uscite di € 1.600,00, € 3.565,70 e di € 1.550,00 per trasloco e spese di ristrutturazione, in quanto pur essendovi la copia degli assegni non risultano fatture a nome di c. Ma né del di lei coniuge.

Per quanto riguarda la maggiore imposta IVA essa discende dalla ricostruzione induttiva operata sui ricavi.

Conclude chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento ed il conseguente rigetto del ricorso.

Con memoria in data 29.1.2013 il ricorrente eccepisce:

*L'Ufficio non ha compiutamente valutato le argomentazioni fornite dal ricorrente in sede precontenziosa soprattutto in relazione alla circostanza che i conti correnti esaminati sono intestati anche ai sig.ri M A e R V, soggetti del tutto estranei all'attività.

*L'amministrazione Finanziaria nulla ha argomentato sulla eccezione inerente i prelevamenti ex art. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, in quanto la presunzione opera solo nei confronti dei soggetti titolari di reddito di impresa o professione e non nei confronti dei privati.

*Nulla è stato chiarito in merito all'applicazione dell'IVA indistintamente al 20%, mentre per l'anno 2007 è stata applicata l'aliquota prevalente del 10%.

Richiama, in fine le già rassegnate conclusioni

Il 7.3.2012 il ricorrente deposita ulteriore memoria nella quale rimarca:

a) i prelevamenti effettuati in data 11 gennaio e 16 febbraio 2006, per 25.000 €, sono ampiamente dimostrati mediante la produzione dell'atto di acquisto del 20.2.2006 da parte della figlia del contribuente, di un immobile pagato con assegni circolari emessi a favore del venditore per complessivi 140.000 €, ma se il prezzo di vendita era pattuito in 160.000€ (ed è dato in atto notarile per interamente versato) è

evidente che la differenza, consistente in 20.000€ ,altro non è che parte dei prelevamenti effettuati dal padre nelle date suddette , conformemente a quanto da quest'ultimo più volte dichiarato.

b) Anche la somma di € 12.165,70 prelevati dalla sig.ra C Ma è ampiamente provata mediante la produzione degli assegni intestati al Notaio C R , alla sas P , alla srl S e al sig. C E

c) anche la somma di € 1.566,00 è stata ampiamente documentata anche mediante le dichiarazioni rese da chi ha effettuato i pagamenti che hanno dato luogo alla cifra globale suddetta.

d) altri 3.080,00€ sono stati versati dai figli del ricorrente (cointestatari del c/c) dopo aver percepito le proprie quote di utile .

Conclude, quindi per la reiezione del ricorso.

La Commissione, esaminati gli atti e udite le parti, osserva:

Il Collegio, preliminarmente vuole precisare che l'accertamento bancario, è lo strumento di indagine più incisivo nella disponibilità della amministrazione finanziaria per l'individuazione di quei flussi finanziari che potrebbero apparire come veri indici rivelatori di capacità contributiva.

La previsione normativa pone l'onere probatorio liberatorio sul contribuente, che deve dimostrare che i movimenti finanziari a lui contestati sono stati assoggettati ad imposizione a titolo di acconto o definitivo, oppure sono completamente estranei alla sua attività.

La giurisprudenza di legittimità e di merito hanno infatti ripetutamente stabilito che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari, possono essere posti a base degli accertamenti e delle rettifiche, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro, facendo ovviamente salva, la possibilità di fornire la prova contraria.

Nel caso in cui vi sia coincidenza fra il contribuente sottoposto ad accertamento ed il soggetto nei cui confronti vengono disposte le verifiche bancarie, la presunzione legale che il soggetto verificato utilizzi il rapporto bancario per i pagamenti e gli incassi della propria attività è tale per cui, l'amministrazione non dovrà evidenziare i requisiti della gravità, precisione e concordanza, richiesti invece nelle presunzioni semplici.

Diverso è invece il caso in cui l'ufficio ritenga di avvalersi delle risultanze di accertamenti bancari condotti nei riguardi di soggetti terzi. La giurisprudenza è unanimemente orientata nel ritenere che, in presenza di determinati presupposti, è sempre consentito all'amministrazione finanziaria acquisire copia dei conti bancari, anche nei confronti di soggetti terzi rispetto al contribuente accertato, (soci, amministratori, coniuge, figli, generi ...), sostenendo che l'accertamento "deve essere esteso a tutti quei conti di cui il contribuente possa avere avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla loro formale intestazione" (Cass., sez. V, 14 novembre 2003, n. 17243).

Dalla pronuncia si evince che l'acquisizione di notizie e documenti relativi a conti correnti bancari intestati a terzi, deve essere preceduta dall'allegazione delle situazioni che siano potenzialmente idonee ad evidenziarne la difformità della intestazione sostanziale, (Cass., sez. I, 2 marzo 1999, n. 1728 -- riportata in massima a pag. 934), così riconoscendo, la possibilità di estendere l'accertamento anche a soggetti diversi dal contribuente e di fatto prescindendo da limitazioni nominative, tutte le volte in cui emergano indizi che

possano far presumere ricchezza o manifestazione di capacità contributiva, da parte del soggetto verificato mediante ricorso all'imputazione formale a soggetti diversi.

Per quanto concernono invece i limiti di utilizzabilità degli elementi e dati raccolti ed il loro profilo probatorio, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità di utilizzare le risultanze intestate a soggetti terzi "purché l'ufficio provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale del socio siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società" (Cass., sez. V, 14 novembre 2003, n. 17243).

Or dunque, se la giurisprudenza della Corte di Cassazione da un lato si è dimostrata sensibile a seguire le conclusioni investigative dell'amministrazione finanziaria, dall'altro lato ha preteso che l'operazione di ribaltamento dal titolare formale del conto al reale possessore del flusso finanziario, fosse dimostrata non in base ad un mero automatismo ma, piuttosto, sulla base di una prova che, attraverso riscontri di fatto o per mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, permettesse di riscontrare la natura fittizia dell'intestazione e la sostanziale riferibilità al contribuente verificato.

In somma le norme sull'accertamento bancario, non autorizzano una automatica applicazione delle presunzioni nei confronti di soggetti terzi, solo perché al medesimo legati da vincoli familiari o commerciali, occorrendo la prova della sostanziale imputabilità al soggetto verificato "...cosa che nella causa in esame non è avvenuta in quanto è stato richiesto di giustificare non solo le disponibilità dei figli che partecipano all'impresa familiare del padre ma anche ad altri soggetti del tutto estranei all'attività imprenditoriale del ricorrente.

Fatta questa prima premessa, il Collegio rileva, come l'Agenzia nella sue controdeduzioni si limiti poi a contrastare i motivi di ricorso ed il ponderoso complesso documentale, analiticamente ed ordinatamente elencato e prodotto dal ricorrente, in forma del tutto generica limitandosi a sostenere: "neanche quanto ulteriormente prodotto oggi in sede contenziosa, peraltro, può ritenersi documentazione idonea a giustificare le contestate operazioni", pertanto non specificatamente contestando i motivi illustrati e la documentazione prodotta a sostegno.

A fronte di una copiosa e puntuale produzione documentale del contribuente, l'Ufficio non ha pertanto controdedotto specificatamente su ogni punto illustrato e documentato dal ricorrente, non avendo precisato per ogni singolo versamento il motivo per il quale ritiene non sufficiente la prova offerta.

Ad esempio, per i prelevamenti effettuati sui propri conti correnti dal ricorrente ed utilizzati per l'acquisto di un immobile intestato alla figlia di cui ha fornito documentazione e tracciabilità; per gli altri prelevamenti per la somma di €. 12.165,70 di cui è stata dimostrata la tracciabilità, tramite gli assegni intestati al notaio, alla S e ad altre ditte per l'acquisto non certo di merce alimentare da rivendere, ma per l'acquisto di sanitari e arredi destinati all'immobile della figlia; per le somme percepite dai collaboratori familiari a titolo di quote utili per cui l'Ufficio pretendeva la giustificazione documentata dal relativo conto di mastro, disconoscendo quanto dichiarato per ciascun esercizio nella propria dichiarazione dei redditi.

In ultimo, a completamento dell'opera, l'Agenzia sulle presunte maggiori operazioni imponibili ai fini IVA e sulla sanzione per la presunta omessa regolarizzazione di acquisti non fatturati applicava l'aliquota del 20% anziché quella del 10% che è quella prevalente nell'attività esercitata.

La conclusione a cui giunge la Commissione in ordine all'accoglimento del ricorso costituisce, altresì, il necessario epilogo a seguito della valutazione della forza presuntiva attribuibile ai dati bancari alla luce della prova offerta dal contribuente, anche in forza del fatto che "più sono generici, indiretti e non qualificati gli elementi emergenti dagli accertamenti bancari e più lata e generica può essere quindi la prova contraria richiesta al contribuente per elidere la forza presuntiva riconosciuta dalla legge alle rilevazioni bancarie" (Cass. Civ., sentenza nr. 19947/2005). Quanto genericamente contestato dall'Ufficio non può

dunque trovare accoglimento, in quanto il Collegio ritiene privi di qualsivoglia forza presuntiva i dati bancari in considerazione della prova offerta in giudizio dal contribuente, tra l'altro non oggetto di puntuali e specifiche controdeduzioni. Questa Commissione non considera, quindi, sussistente alcuna manifestazione di capacità contributiva incompatibile con la capacità reddituale già dichiarata per l'anno oggetto di accertamento, né considera fiscalmente imponibili le somme accreditate e addebitate sul conto corrente dal contribuente in forza della documentazione prodotta.

Assorbiti gli altri motivi, il ricorso è meritevole di integrale accoglimento e la particolarità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

La Commissione, quindi,

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 13/3/2013



Il Presidente Relatore
[Handwritten signature]